Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 17 giugno 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 16 novembre 1974, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

MEDAGLIE D'ARGENTO

Alla memoria del carabiniere Rosario TABASCO, il 31 agosto 1971 in Acciaroli (Salerno). — Benchè inesperto del nuoto, non esitava, con assoluto sprezzo del pericolo, a tuffarsi in mare per soccorrere una ragazza venutasi a trovare in gravi difficoltà. Nel coraggioso tentativo scompariva tra i flutti sacrificando la giovane vita al proprio altruistico impulso.

CAMINITA Nunzio, il 31 gennaio 1972 in Palermo. — Spinto da nobile slancio si tuffava, senza indugio, nelle gelide acque di un porto per soccorrere un uomo che vi si era gettato a scopo suicida. Raggiunto il pericolante riusciva, dopo notevoli sforzi, a trascinarlo verso la banchina, traendolo in salvo con l'aiuto di altro generoso. Ammirevole esempio di elette virtù civiche e di operante solidarietà umana.

Alla memoria di Maurizio MORELLI, il 7 luglio 1972 in Marina di Latina. — Mosso dai più elevati impulsi di generoso ardimento non esitava a slanciarsi in mare per soccorrere due giovani in procinto di annegare, riuscendo a raggiungere e trarre in salvo a riva uno dei pericolanti. Tuffatosi nuovamente in aiuto dell'altro, veniva colto da improvviso malore e, benchè tempestivamente soccorso, perdeva la vita. Mirabile esempio di cosciente sprezzo del rischio e di perseverante altruismo, spinti fino all'estremo sacrificio.

MURA Luciano, il 9 luglio 1972 in Revere (Mantova). — Senza indugio si lanciava nelle vorticose acque di un fiume traendo in salvo, dopo notevoli sforzi, una ragazza in procinto di annegare. Pochi istanti dopo, non esitava, con eccezionale sprezzo del pericolo, ad affrontare di nuovo la forte corrente per soccorrere altri due giovani in gravi difficoltà, riuscendo a trascinarne a riva uno e prodigandosi, quindi, con ripetuti tuffi nel tentativo di rintracciare il secondo ormai scomparso tra i gorghi. Fulgido esempio di grande coraggio e di operante solidarietà umana.

CAZZANIGA Giovanni, vigile urbano, il 15 settembre 1972 in Seregno (Milano). — In servizio di pattuglia, avuta notizia via radio di una rapina compiuta in una banca del luogo, si poneva senza indugio all'inseguimento dei malfattori, raggiungendone l'auto poco dopo. Fatto segno a colpi d'arma da fuoco, rispondeva con la sua pistola obbligando i delinquenti ad abbandonare la refurtiva. Luminoso esempio di ardimento e di elette virtù civiche.

ZANAGA Vittorio, vigile urbano, il 15 settembre 1972 in Seregno (Milano). — In servizio di pattuglia, avuta notizia via radio di una rapina compiuta in una banca del luogo, si poneva senza indugio all'inseguimento dei malfattori, raggiungendone l'auto poco dopo, ma, fatto segno a colpi di arma da fuoco, rimaneva leggermente ferito. Tuttavia, la sua decisa azione obbligava i delinquenti ad abbandonare la refurtiva. Luminoso esempio di ardimento e di elette virtù civiche.

OLIVO Salvatore, l'11 novembre 1972 in Naso (Messina). — Richiamato da grida di aiuto, accorreva prontamente in un'abitazione dove aveva preso fuoco una bombola di gas. Intuito il grave imminente pericolo, non esitava ad afferrare la bombola in fiamme ed a trasportarla all'aperto pochi minuti prima che esplodesse. Mirabile esempio di rare virtù civiche e di cosciente sprezzo del rischio.

URTHALER Cassiano, il 28 gennaio 1973 in Perca (Bolzano). — Con generoso ed altruistico impulso, accorreva di notte presso un'autovettura in fiamme e, nonostante l'imminente pericolo di esplosione del serbatoio del carburante, si prodigava nel trarre in salvo un passeggero rimasto incastrato tra i rottami incandescenti e già avvolto dal fuoco. Fulgido esempio di grande coraggio e di operante solidarietà umana.

PORTOGHESI Ettore, vigile del fuoco, il 13 marzo 1973 in Roma. — Con cosciente sprezzo del pericolo non esitava, dopo essersi sganciati i cordini di sicurezza, ad affrontare la vorticosa corrente di un fiume per raggiungere a nuoto un uomo in procinto di annegare. Avvicinatosi al malcapitato, riusciva fra notevoli difficoltà a trarlo in salvo a riva.

Alla memoria del vigile del fuoco Vincenzo DE GIORGIO, il 31 luglio 1973 in Vergiate (Varese). — Incurante della propria incolumità si spingeva, durante l'opera di spegnimento di un incendio in una segheria, là dove le fiamme erano più violente, per meglio assolvere ai suoi compiti. Nel corso della febbrile rischiosa attività rimaneva sepolto nell'improvviso crollo del soffitto, sacrificando la giovane vita ai più puri ideali di incondizionata dedizione al dovere e di nobile generoso altruismo.

Alla memoria del brigadiere dei metronotte Angelantonio MASCETTI, il 16 settembre 1973 in Trasacco (L'Aquila). — Benchè ferito al volto da numerosi colpi di pistola, esplosi da due malviventi sorpresi a svaligiare una tabaccheria, non desisteva, coraggiosamente, dal tentativo di fermarli, finchè, raggiunto al capo da un proiettile si accasciava, senza vita, al suolo. Fulgido esempio di elette virtù civiche e di incondizionata dedizione al dovere.

MEDAGLIE DI BRONZO

GENISE Antonio, il 31 agosto 1971 in Acciaroli (Salerno). — Con generoso altruismo provvedeva a trarre in salvo una ragazza in procinto di annegare, tentando subito dopo di portare soccorso ad altro animoso, lanciatosi in mare in aiuto della giovane.

PATRONE Agostino, il 17 gennaio 1972 in Genova. — In occasione di un incendio sviluppatosi in un appartamento, si prodigava con altro animoso per spegnere le fiamme che fuoruscivano da una bombola. Riuscito vano ogni tentativo, non esitava, con ammirevole coraggio e sangue freddo, a spingere su un terrazzo il contenitore che esplodeva poco dopo.

MOSCA Catello, il 30 marzo 1972 in Castellammare di Stabia (Napoli). — Con generoso slancio e tempestivo intervento, si tuffava in mare, completamente vestito, riuscendo a trarre in salvo un bambino in procinto di annegare.

BALDASSINI Vittorio, vigile urbano, il 5 maggio 1972 in Aulla (Massa Carrara). — Notata un'autovettura fuoruscire di strada e precipitare in una profonda vasca ricolma d'acqua, non esitava, con pronta determinazione e sereno sprezzo del pericolo, a gettarvisi vestito per soccorrere gli occupanti, riuscendo, in più riprese, a trarre in salvo cinque persone.

METOPE Alberto, il 13 maggio 1972 in Venezia. — Richiamato da grida di aiuto, si gettava, senza indugio, vestito, in un canale, per soccorrere un bambino, già sommerso dalle acque ed in procinto di annegare. Afferrato il pericolante, lo traeva in salvo, con l'aiuto di altro volenteroso.

BUSETTO Gabriele, il 13 giugno 1972 in Venezia. — Spinto da nobile impulso, si tuffava, vestito, in un canale, riuscendo a trarre in salvo una bambina ivi precipitata ed in procinto di annegare.

MAFFEIS Giovanni, il 24 giugno 1972 in Albino (Bergamo). — Con generoso slancio si immergeva, di notte, nelle acque di un profondo canale per soccorrere una donna che vi si era gettata a scopo suicida, riuscendo a trascinarne il corpo esanime fino ad una passerella Il suo tempestivo intervento valeva a salvare la vita alla malcapitata.

SPERANZA Luigi, il 27 giugno 1972 in Torre del Greco (Napoli). — Con prontezza ed ammirevole coraggio, saltava nell'interno di un pulmann che, parcheggiato in discesa, si era messo improvvisamente in moto, arrestandone la corsa e scongiurando così gravi danni a persone e a cose.

VIANELLO Ermenegildo, il 24 luglio 1972 in Venezia. — Generosamente accorreva in aiuto di cinque persone sbalzate da una barca in mare, riuscendo quindi, dopo ripetuti tentativi, a riportare in superficie uno dei malcapitati che, gravemente ferito alla testa, era rimasto incagliato sott'acqua.

CIPOLLA Francesco, vice brigadiere dei vigili urbani, il 25 agosto 1972 in Palermo. — Coraggiosamente affrontava un omicida con l'arma ancora in pugno e, dopo averlo bloccato, lo consegnava ad una pattuglia di carabinieri.

MOSCATT Giuseppe Santo, il 2 ottobre 1972 in Siracusa. — In occasione di un violento nubifragio, si adoperava con coraggiosa determinazione ed alto senso civico, dopo essersi immerso nell'acqua gelida, a sbloccare i condotti di scarico ostruiti da numerosi sacchetti di plastica. Favoriva così il deflusso delle acque accumulatesi davanti all'ingresso di un carcere, scongiurando il pericolo di inondazione dei locali.

BELLANCA Pietro, vigile del fuoco, il 31 dicembre 1972 in Grotte, località Passofonduto (Agrigento). — Scorte due persone in balia delle acque di un fiume uscito dagli argini, scendeva, senza esitazione, dalla propria autovettura per soccorrere i malcapitati, riuscendo, dopo non pochi sforzi, a trarli in salvo.

CHIRIATTI Katia, il 15 gennaio 1973 in Livorno. — Destata di soprassalto dal rumore delle fiamme sviluppatesi di notte nell'appartamento in cui abitava, si prodigava, con generoso e tempestivo intervento, nel porre in salvo i due fratelli più piccoli, calandoli da una finestra nel sottostante cortile.

FALCONE Enrico, tenente dei carabinieri, il 2 marzo 1973 in Bobbio (Piacenza). — Con grave rischio personale, riusciva, dopo breve colluttazione e con l'ausilio di altri militari, ad immobilizzare un energumeno che, barricato nella propria abitazione, aveva sequestrato e minacciava con le armi una persona.

ZERBINATI Giovanni, l'8 marzo 1973 in Costa di Rovigo. — Nonostante l'età ed incurante del grave rischio, non esitava a tuffarsi nelle gelide acque di un canale per soccorrere un bambino ivi precipitato ed in procinto di annegare. Raggiunto il pericolante, veniva a trovarsi in difficoltà a causa del fondo melmoso, ma riusciva, alla fine, nell'intento con l'aiuto di altra persona.

CAGLIONI Ferdinando e MALTEMPI Giovanni, il 24 marzo 1973 in Gorle (Bergamo). — Con non comune coraggio e sprezzo del pericolo, unitamente ad altro animoso, riusciva a sottrarre ai morsi di cinque cani famelici un bambino che stava per essere dilaniato.

COZZOLINO Paolo, maresciallo dei carabinieri, MINOPOLI Enrico, vice capo reparto dei vigili del fuoco, FERRARA Pasquale, vice capo reparto dei vigili del fuoco, PELLITTERIO Salvatore, capo squadra dei vigili del fuoco, ESPOSITO Antonio, vigile del fuoco, il 21-22 maggio 1973 in Castelcivita (Salerno). — Componente di un reparto specializzato, si prodigava, infaticabilmente e con grave rischio personale, assieme ad altri animosi, nel recupero delle salme di tre speleologi scomparsi negli intricati ed insidiosi cunicoli di una grotta sommersa.

RADDATO Pasquale, il 14 luglio 1973 in Cerignola (Foggia). — In occasione di una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi artificiali, si prodigava, con ammirevole coraggio e generoso altruismo, nelle rischiose operazioni di soccorso a due operai feriti, provvedendo, quindi, a trascinare all'aperto il corpo semicarbonizzato di altro operaio.

MORO Michele, brigadiere dei carabinieri, il 31 luglio 1973 in Catania. — Si slanciava nelle agitate acque del mare in soccorso di due ragazzi in procinto di annegare, riuscendo, dopo strenui sforzi e con l'aiuto di due commilitoni, a trarli in salvo. Stremato dalla fatica, non esitava ad affrontare nuovamente i marosi per afferrare il corpo ormai esanime di un giovane e trascinarlo verso una vicina imbarcazione.

(4397)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1974, n. **909.**

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Namur (Belgio) e istituzione di un'agenzia consolare di 1ª categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento del Ministero degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Namur (Belgio) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Namur (Belgio) una agenzia consolare di 1ª categoria, alle dipendenze del consolato generale in Charleroi, con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Namur e la sua provincia.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1974, n. **910**.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione politecnica per il Mezzogiorno d'Italia, in Napoli.

N. 910. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione politecnica per il Mezzogiorno d'Italia, con sede presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1974, n. **911**.

Modificazione allo statuto della Società filologica friulana « Graziadio Isaia Ascoli », in Udine.

N. 911. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modificazione all'art. 9 dello statuto della Società filologica friulana « Graziadio Isaia Ascoli », in Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1965, n. 1475.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **912**.

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di statistica, in Roma.

N. 912. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana di statistica, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1974, n. **913**.

Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 480, concernente autorizzazione all'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona ad acquistare un immobile ed autorizzazione allo stesso ad acquistare altri immobili.

N. 913. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato viene revocato il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, n. 480, concernente autorizzazione all'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona ad acquistare un immobile. L'Ente suddetto viene, altresì, autorizzato ad acquistare gli appezzamenti di terreno di cui alle deliberazioni consiliari 22 marzo 1973, n. 24 e 4 settembre 1973, n. 25, alle condizioni e con le clausole ed oneri in esse previsti, in sostituzione dell'appezzamento di terreno di cui al decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1974, n. **914**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 914. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali, in Roma, viene autorizzata ad acquistare un complesso immobiliare costituito da fabbricati denominati « Villa Salvini » contraddistinti alla partita n. 18383, foglio 16, particelle 142/2, 156, 157, 180, del nuovo catasto edilizio urbano di Firenze, nonchè da una porzione di podere denominato « Torricella », contraddistinta alla partita n. 2658, foglio 16, particelle 124, 125, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 155, 158, 159, 160, 161, 162, del nuovo catasto terreni di Firenze, ubicato in Firenze, via Bolognese, numeri 232-234, di proprietà dell'Opera nazionale « Pro Derelictis » di Firenze, da destinare alla costruzione di un istituto per subnormali.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1975, n. **210**.

Modificazioni alle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo, approvate con regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, che approva le norme relative al reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo e per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore nel Corpo stesso;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Considerata la necessità di modificare l'art. 2 delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo, approvato con il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo constano di due prove scritte e di un colloquio sulle seguenti materie:

Istituzioni di diritto privato;

Diritto costituzionale, diritto amministrativo e contabilità di Stato;

Diritto internazionale con particolare riferimento al diritto internazionale marittimo;

Nozioni di diritto e procedura penale;

Economia politica.

Le materie che formano oggetto delle due prove scritte sono determinate con decreto del Ministro per la difesa, udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate.

E' facoltà dei candidati di sostenere prove orali su una o più delle seguenti lingue estere:

francese;
inglese;
tedesco.

Per il candidato che superi la prova in una lingua estera, al punto medio degli esami espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda del grado di conoscenza della lingua; per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote.

Il punteggio o i punteggi predetti influiscono esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

Sono abrogate le norme che risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1975

LEONE

MORO — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **211.**

Dichiarazione di pubblica utilità di alcune opere dell'Aeronautica militare in comune di Vizzini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Vista la relazione tecnico-illustrativa in data 13 agosto 1973 della direzione demanio della 3ª regione aerea di Bari;

Sulla proposta del Ministero per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le opere destinate alla difesa, da costruirsi a cura dell'Aeronautica militare, relative all'allacciamento idrico al 115° deposito sussidiario di Vizzini (Catania), sono dichiarate di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio e asservimento degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale l'esproprio, la servitù ed i lavori dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni due e dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1975, n. **212.**

Misura delle riduzioni organiche dei ruoli del personale del Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355;

Visti i decreti ministeriali 20 gennaio 1971, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 1971, n. 249 e 7 gennaio 1972, n. 5, contenenti le nuove tabelle dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Udito il parere preliminare della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della citata legge n. 335 del 1974;

Sentito in via preliminare il Consiglio dei Ministri;

Udito il parere definitivo della commissione parlamentare anzidetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro;

Decreta:

Le dotazioni dei ruoli organici ordinari del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, sono ridotte alle misure indicate per ciascuna carriera nella tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1975

LEONE

MORO — GUI — COSSIGA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 58

TABELLA DEI RUOLI ORGANICI DELLE CARRIERE DELLA AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO RIDETERMINATE AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1974, N. 355.

	Numero dei posti
Carriera direttiva amministrativa	1.450
Carriera direttiva di ragioneria	512
Carriera di concetto amministrativa	618
Carriera di concetto	411
Personale di archivio della carriera esecutiva	1.206
Personale degli uffici copia della carriera esecutiva	1.182
Coadiutori meccanografici della carriera esecutiva	152
Personale di biblioteca della carriera esecutiva	4
Personale dell'ufficio telegrafico e cifra della carriera esecutiva	3
Personale dell'ufficio crittografico della carriera esecutiva	3
Personale della carriera ausiliaria	983
Operai specializzati	75
Operai qualificati	64
Operai comuni	142

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1975, n. **213**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione forestali d'Italia, in Roma.

N. 213. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Unione forestali d'Italia (U.F.D.I.), in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1975, n. **214**.

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad acquistare un immobile.

N. 214. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Politecnico di Milano viene autorizzato ad acquistare un immobile, al prezzo di L. 215.000.000, sito nel comune di San Giuliano Milanese (Milano), quartiere industriale n. 37, distinto in catasto con il mappale 78/*b* del foglio 13.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1975, n. **215**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Amleto Bertoni », in Faenza.

N. 215. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Amleto Bertoni », in Faenza (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **216**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Voloire », in Milano.

N. 216. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Voloire », in Milano, presso il locale comando del reggimento artiglieria a cavallo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1975, n. **217**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della fondazione di culto « Istituto S. Giuseppe - Fondazione Giuseppina Mezzana », in Genova.

N. 217. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la modificazione all'art. 1 dello statuto, relativa alla nuova denominazione di « Istituto S. Giuseppe - Fondazione Giuseppina Mezzana delle figlie della divina volontà per la formazione religiosa della gioventù femminile e particolarmente di quella derelitta », assunta dallo « Istituto S. Giuseppe - Fondazione Giuseppina Mezzana », in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1975, n. **218**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento e del mutamento del titolo del beneficio parrocchiale di S. Maria del Carmine, in Rufina.

N. 218. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fiesole 25 settembre 1973, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Maria del Carmine, in località Fossi del comune di Rufina (Firenze), con il mutato titolo di « S. Maria a Donnini », in frazione Donnini del comune di Reggello (Firenze), ed alla incorporazione del relativo territorio nella parrocchia di S. Bartolomeo, in frazione Pomino dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1975, n. **219**.

Modificazioni allo statuto dell'associazione laicale « La nostra famiglia », in Ponte Lambro.

N. 219. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciute, agli effetti civili, le modificazioni agli articoli 2 e 6 dello statuto dell'associazione laicale a scopo di religione denominata « La nostra famiglia », in Ponte Lambro (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. **220**.

Estinzione delle fondazioni « Dott. Genserico Fontana - Capitano dei carabinieri - Medaglia d'oro al valor militare » e « Generale di corpo d'armata Angelo Cerica ».

N. 220. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, le fondazioni « Dott. Genserico Fontana - Capitano dei carabinieri - Medaglia d'oro al valor militare » e « Generale di corpo d'armata Angelo Cerica » sono dichiarate estinte e i residui beni devoluti al « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975, n. **221**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Ambrogio e del S. Cuore e S. Margherita, in Moconesi.

N. 221. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari 1° giugno 1974, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Ambrogio, in frazione Cornia del comune di Moconesi (Genova), e del S. Cuore e S. Margherita, in Moconesi Bassa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975, n. **222**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino di Noceto, in Rapallo, e di S. Lorenzo della Costa, in S. Margherita Ligure.

N. 222. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari 1° aprile 1974, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Martino di Noceto, in Rapallo (Genova), e di S. Lorenzo della Costa, in S. Margherita Ligure (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1975.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Terlano » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Terlano » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Trentino-Alto Adige;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Terlano » formulata dal comitato stesso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 5 settembre 1973;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Terlano » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1975.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1975, con la denominazione di origine controllata « Terlano » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 10% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Terlano ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti commi saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Terlano » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1975
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 242

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO « TERLANO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Terlano », o « Terlaner » che per bravità in seguito sarà solo detta « Terlano », è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Terlano » senza altra qualificazione è riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Pinot bianco non meno del 50% e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente, da: Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner e Müller Thurgau.

E' ammessa la presenza di altri vitigni purchè ad uve bianche nella misura massima del 5 per cento.

Art. 3.

La denominazione « Terlano » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Pinot bianco;
Riesling italico;
Riesling renano;
Sauvignon;
Sylvaner;
Müller Thurgau,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione di ognuno dei vini di cui al precedente comma è ammessa la correzione con uve provenienti dagli altri vitigni sopra elencati nella misura massima del 10% del totale. Tali uve devono provenire da vitigni situati nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 4.

Il nome del vitigno deve essere indicato in etichetta al di sotto della denominazione di origine e in caratteri inferiori di dimensione da quelli usati per la denominazione di origine stessa.

Art. 4.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Terlano » in lingua tedesca « Terlaner » comprende: il territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare; e parte del territorio dei comuni di Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro.

Essa è composta da due territori distinti e delimitati come segue:

a) *Terlano e Meltina*:

partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38, e precisamente al km 212,200 della stessa, ove incrocia il confine comunale di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud fino al km 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote 246, 245, 247. Taglia quindi il rio Margherita (q. 243) e prosegue lungo il fosso denominato « Chiaro di luna » fino ad intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano (q. 240). Di qui il limite della zona volge ad est, identificandosi con il confine comunale, quindi piega a nord, sempre lungo il confine comunale, fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

In questa zona sono compresi i vigneti del maso Soglia del comune di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di Terlano ad est della frazione di Vilpiano.

b) *Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro*:

partendo da nord-ovest della zona da delimitare il confine si identifica con il confine comunale di Tesino. Più precisamente la delimitazione inizia in località monte del Cambio (q. 1772) e si dirige verso sud, seguendo il confine comunale.

Prosegue quindi, lungo il confine comunale di Appiano che è anche confine provinciale. Raggiunge il confine comunale di Caldaro e si dirige, sempre a sud, lungo il confine comunale e provinciale, fino alla località « Cerva » o « Col di Sopra » (q. 1856). Volge quindi ad est, lungo il confine comunale di Caldaro, fino ad incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno (strada del vino) al km 10,700 circa (q. 220). Segue

tale strada in direzione nord fino al km 9,200 (q. 235) quindi la strada comunale che porta al maso Vogelmaier. Di qui il limite prosegue lungo il sentiero che porta a quota 238 e quindi, sempre verso nord, lungo la strada comunale che inizialmente passa per le quote 346 e 359 per arrivare fino alla chiesa di S. Maria nell'abitato di Caldaro.

Volge quindi ad est lungo la strada comunale che porta in centro al paese di Caldaro, fino a toccare la strada provinciale per Termeno. Segue quest'ultima in direzione sud fino al km 6,100 (q. 348 bivio) per identificarsi poi con la strada che porta alla località Klughammer Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente il confine comunale di Caldaro e quindi di Appiano fino ad intersecare nella frazione di Frangarto la traccia della ferrovia Bolzano-Caldaro.

Prima in direzione ovest poi a sud il limite della zona segue la ferrovia fino alla località Crocevia, ove interseca la provinciale Appiano-Caldaro al km 1 (q. 405).

Lungo quest'ultima il limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele.

Di qui segue la strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450. Prima del centro abitato di Missiano, il limite volge a sud-est lungo la strada che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la strada che da S. Paolo conduce a Riva di Sotto. Segue quest'ultima in direzione nord, oltrepassa la frazione di Riva di Sotto e prosegue lungo la vecchia strada Riva di Sotto-Andriano passando per le quote 255, 244 fino ad intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo tale confine volge quindi a nord-est fino a raggiungere la fossa d'Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a toccare al km 2 la strada provinciale Terlano-Andriano.

Prosegue lungo la carrareccia che corre parallela ad ovest della fossa (q. 250), si identifica quindi di nuovo con il confine comunale di Andriano fino all'incrocio con la vecchia strada Andriano-Nalles (q. 250). Segue la strada fino a quota 256, di qui con una linea spezzata, il limite tocca le quote 244 a nord-est, 258 (Fliecrhof) a nord, 268, 271 ancora a nord, 268, 658 (Castel Ketzensungen) ad ovest, 577, 598, 646 e 711 (acquedotto) ancora ad ovest. Risale quindi lungo l'acquedotto (quote 804, 778) in direzione ovest e prima della quota 832, volge decisamente a sud lungo il corso d'acqua che confluisce in questo punto nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d'acqua tocca le quote 938, 983, 1216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per quota 1337 per giungere in fine al confine comunale di Tesino in località monte del Cambio (q. 1772) punto di partenza della descrizione.

Art. 5.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui agli articoli 1, 2 e 3 non deve essere superiore a q.li 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 4. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Bolzano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 11 per il «Terlano» Sauvignon e di 10,5 per i restanti vini.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' consentita, nella misura massima del 5% del volume la tradizionale correzione del mosto o vino avente diritto alla denominazione «Terlano» con uve, mosti non mutizzati, filtrati dolci e vini provenienti, anche da zone di produzione diverse da quella indicata nel precedente art. 4.

Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo va calcolato in peso, rispetto al mosto normale nel rapporto di uno a tre.

Il filtrato dolce, eventualmente impiegato per la correzione, deve essere soltanto quello ottenuto col metodo tradizionale della ripetuta filtrazione del mosto non mutizzato.

Art. 7.

I vini di cui agli articoli 1, 2 e 3 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«*Terlano*»:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico, fruttato e delicato;
sapore: asciutto, giustamente acido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«*Terlano*» *Pinot bianco*:
colore: giallo verdognolo fino a giallo dorato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, mediamente pieno;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«*Terlano*» *Riesling italico*:
colore: giallo verdognolo;
odore: caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, vivace, di corpo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«*Terlano*» *Riesling renano*:
colore: giallo verdognolo tendente al giallo;
odore: caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, di corpo, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«*Terlano*» *Sauvignon*:
colore: giallo verdognolo tendente al paglierino;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: pieno, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«*Terlano*» *Sylvaner*:
colore: giallo verdognolo;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: di corpo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«*Müller Thurgau*»:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo, fruttato;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

L'uso della specificazione «classico» in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Terlano», è riservato in via esclusiva al vino prodotto nella zona di origine più antica ottenuto cioè da uve raccolte e vinificate nel territorio dei comuni di Terlano, Andriano e Nalles.

Art. 9.

E' vietato usare assieme alla denominazione «Terlano» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Terlano » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 4 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Terlano » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4579)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di una marca per il recapito autorizzato della corrispondenza.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1968, con il quale è stata autorizzata l'emissione, in adeguamento alle nuove tariffe postali stabilite con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663, anche di una nuova marca per il recapito autorizzato della corrispondenza da L. 35;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1318 del 7 maggio 1974;

Decreta:

E' emessa una marca per il recapito autorizzato della corrispondenza, nel valore da L. 35.

Detta marca è stampata in rotocalco, su carta bianca, filigranata a stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 24 × 20; formato stampa: mm 21 × 17; dentellatura: 14; colore: ocra; foglio: 100 esemplari.

La vignetta, racchiusa da un doppio filo di cornice, è costituita dalla testa dell'Italia turrita su fondo scuro delimitato da un motivo floreale circolare, chiuso in basso da un nastro formante un cartiglio. In alto, la leggenda « POSTE ITALIANE » in carattere bastoncino tondo chiaro formante una centina; in basso la leggenda « RECAPITO AUTORIZZATO » in carattere bastoncino allungato chiaro. Al centro, all'altezza del motivo floreale, il valore: « L. » a sinistra e « 35 » a destra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1975
Registro n. 22 Poste, foglio n. 33

(4482)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di una serie di due francobolli celebrativi del cinquantenario della fondazione della Associazione nazionale bersaglieri.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1974, n. 313, con il quale è stata autorizzata la emissione, nel 1974, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1323 del 28 giugno 1974;

Decreta:

E' emessa una serie di due francobolli celebrativi del cinquantenario della fondazione dell'Associazione nazionale bersaglieri, nei valori da L. 40 e 50.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13 1/4; tiratura: quindici milioni di esemplari per ciascuno dei due valori; colori: L. 40, quadricromia; L. 50, policromia (verde, nero, rosso e oro); foglio: 50 esemplari.

Le vignette hanno identica impostazione e rappresentano: la testa di un bersagliere con il caratteristico cappello piumato, su fondo color cremisi, per il valo-

re da L. 40; la coccarda tricolore con sovrapposta la fiamma d'oro, simbolo del Corpo, il tutto su fondo grigio verde, per il valore da L. 50.

Su tre lati, verticali e superiore, la leggenda « CINQUANTENARIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI ». In basso, « ITALIA » e, rispettivamente, « L. 40 » e « L. 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1975
Registro n. 21 *Poste, foglio n.* 33

(4476)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari a soggetto turistico, aventi come soggetti Portofino e il castello di Gradara.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: Le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1974, con il quale è stata tra l'altro autorizzata l'emissione, nel 1974, di altri due francobolli ordinari « a soggetto turistico », aventi come soggetti Portofino e il castello di Gradara;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1322 del 21 giugno 1974;

Decreta:

Sono emessi, nel valore unico da L. 40, due francobolli ordinari a soggetto turistico, aventi come soggetti Portofino e il castello di Gradara.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; foglio: 25 esemplari; policromia: quattro colori.

La vignetta, con identica impostazione per i due soggetti, è incorniciata da una fascia e da un sottile filo esterno di colore e riproduce una veduta pittorica in stile moderno della località prescelta, rispettivamente Portofino e Gradara. Sul lato superiore della cornice, che è di color vinaccia nel francobollo dedicato a Portofino e turchese scuro in quello dedicato a Gradara, sono riportate, rispettivamente, le leggende in chiaro « PORTOFINO » e « GRADARA ». Sul lato inferiore: « ITALIA » e « L. 40 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975
Registro n. 20 *Poste, foglio n.* 398

(4480)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del XIV Congresso internazionale della vite e del vino.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1974, n. 491, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nel 1974, di francobolli celebrativi del XIV Congresso internazionale della vite e del vino;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1328 del 25 settembre 1974;

Decreta:

E' emesso un francobollo celebrativo del XIV Congresso internazionale della vite e del vino, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; tiratura: quindici milioni di esemplari; colori: quadricromia; foglio: 25 esemplari.

La vignetta riproduce un particolare di « Il mese di ottobre », facente parte della serie di pitture murali dell'inizio del XV secolo, che adornano la sala della Torre dell'Aquila nel Castello del Buon Consiglio in Trento.

Entro la cornice, costituita da una fascia grigia, in alto, su due righe, è posta la leggenda « XIV CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA VITE E DEL VINO - 1974 »; in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore « L. 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1975
Registro n. 21 Poste, foglio n. 34

(4477)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Poppi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località di Fronzola, sulle pendici orientali del Pratomagno in comune di Poppi;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Poppi;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, sita in posizione dominante il medio Casentino, offre, con i suoi punti di belvedere, la stupenda visione di Poppi, di Bibbiena, della Verna, delle foreste di abeti camaldolesi e del monte Fumaiolo, mentre costituisce, con la secolare folta vegetazione di essenze locali ad alto fusto, con gli imponenti ruderi medioevali di uno storico castello trecentesco un quadro di non comune bellezza, avente anche notevole valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La località di Fronzola, sulle pendici del Pratomagno sita nel territorio del comune di Poppi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

inizio dalla strada comunale Poppi-S. Martino-Quota, nel punto d'incontro della stessa con la mulattiera per case Ponticelli; da quel punto seguendo la mulattiera fino a c. Poggiolino; da qui seguendo il sentiero fino al congiungimento con il punto d'incontro delle quattro mulattiere provenienti rispettivamente da c. La Fonte, da Sambrona, da la Pozzaccia e da Fronzola, da qui proseguendo la mulattiera per la Pozzaccia e fino all'incontro della strada comunale Poppi-S. Martino, nei pressi del confine comunale con Ortignano Raggiolo; da qui, proseguendo la strada comunale per Poppi, fino al congiungimento della stessa con il punto d'incontro con la mulattiera per c. Ponticelli.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo curerà che il comune di Poppi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 18 maggio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Verbale della riunione del 10 febbraio 1972

Il giorno 10 febbraio millenovecentosettantadue, alle ore 16,30 nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo, sita nel « Palazzo delle statue » al n. 1 di via Ricasoli, si è riunita in prima convocazione la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali con il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) POPPI: proposta di vincolo paesaggistico della località di Fronzola;

(*Omissis*).

Esaminata la collina e l'estensione dell'area boschiva racchiudente l'antico Castellare, il vincolo sul Colle di Fronzola viene proposto dal presidente con la seguente delimitazione, riferita alla carta topografica dell'Istituto geografico militare scala 1:25.000 e sottoposto ai voti della commissione:

inizio dalla strada comunale Poppi-S. Martino-Quota, nel punto d'incontro della stessa con la mulattiera per case Ponticelli; da quel punto seguendo la mulattiera fino a c. Poggiolino; da qui seguendo il sentiero fino al congiungimento con il punto d'incontro delle quattro mulattiere provenienti rispettivamente da c. La Fonte, da Sombrona, da la Pozzaccia e da Fronzola; da qui proseguendo la mulattiera per la Pozzaccia e fino all'incontro della strada comunale Poppi-S. Martino, nei pressi del confine comunale con Ortignano Raggiolo; da qui, proseguendo la strada comunale per Poppi, fino al congiungimento della stessa con il punto d'incontro con la mulattiera per c. Ponticelli.

La commissione approva la proposta del soprintendente alla unanimità.

(*Omissis*).

(4523)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno « Amico Canobio », in Novara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno « Amico Canobio » di Novara, di 2ª categoria, con sede in Novara, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 dicembre 1943 e modificato con decreti ministeriali del 3 novembre 1948, del 10 maggio 1963 e del 16 ottobre 1970;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 7 settembre 1972, 21 febbraio 1973 e 19 luglio 1973, nonchè le delibere dell'assemblea dei soci del Monte stesso in data 23 marzo 1973 e 29 marzo 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 20, 23, 32 e 36 dello statuto del Monte di credito su pegno « Amico Canobio » di Novara, di 2ª categoria, con sede in Novara, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL MONTE DI CREDITO SU PEGNO « AMICO CANOBIO », IN NOVARA

Art. 20. — Il consiglio si aduna in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri o il collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni debbono ottenere il voto favorevole di almeno tre membri del consiglio di amministrazione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Il direttore è il segretario del consiglio.

Quando questi si riunisce in seduta segreta funge da segretario il consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 23. — Presso il Monte funziona, con le attribuzioni stabilite nell'art. 10 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, un collegio di tre sindaci di cui uno nominato dall'organo di vigilanza, che presiede il collegio e due dall'assemblea dei soci.

I sindaci durano in carica tre anni, fino alla approvazione del bilancio dell'ultimo anno del triennio, e sono rieleggibili.

Ai sindaci compete il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni e può essere loro corrisposto un emolumento da fissarsi all'inizio di ogni triennio dall'organo di vigilanza, su proposta del consiglio di amministrazione del Monte.

Art. 32. — Il limite minimo dei prestiti è di L. 1.000 ed il massimo è di L. 1.000.000. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, avranno la preferenza i prestiti per somme minori.

Art. 36. — In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Quando si verifichi la perdita di una polizza di importo non superiore alle L. 10.000, il consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento, può autorizzare la emissione del duplicato di polizza dopo che siano trascorsi sessanta giorni senza opposizione dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuata all'albo del Monte.

La denuncia delle perdite potrà darsi anche con lettera raccomandata.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(4589)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a., stabilimenti di Milano-Bicocca e Segnanino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 12 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industrie Pirelli S.p.a., stabilimenti di Milano-Bicocca e Segnanino, con effetto dal 24 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1973, 16 aprile 1974, 17 aprile 1974, 25 settembre 1974 e 26 settembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a., stabilimenti di Milano-Bicocca e Segnanno, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4860)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Proroga a dodici mesi per la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1974 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto con effetto dal 1° agosto 1974;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4863)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sperry-Sud (ex Remington), in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sperry-Sud (ex Remington) di Napoli, con effetto dal 7 febbraio 1974;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sperry-Sud (ex Remington) di Napoli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4862)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Maino, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 4 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Cotonificio Maino, con sede in Milano, e Manifattura tessile Olonia, con sede in Gallarate (Varese) con effetto dal 29 ottobre 1973;

Considerato che la ditta Manifattura tessile Olonia, con sede in Gallarate (Varese), è stata incorporata, con atto di fusione del 6 giugno 1974, nella ditta Cotonificio Maino, con sede in Milano;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1975 e 10 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Maino, con sede in Milano, che ha incorporato, con atto di fusione del 6 giugno 1974, la ditta Manifattura tessile Olonia, con sede in Gallarate (Varese), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4861)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1975, registro n. 12 Giustizia, foglio n. 55, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 6 settembre 1973 dalla sig.ra Evangelista Marisa nata Del Signore, cancelliere nella procura della Repubblica di Roma, avverso il decreto ministeriale 12 aprile 1973 di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la censura inflittagli in data 7 giugno 1972 dal pretore di Sampierdarena.

(4592)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo in comune di Roma

Con decreto 10 gennaio 1975, n. 963, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo del fosso Casal dei Pazzi e della Cecchina in comune di Roma, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 273, mappali 755 (mq 2480); 756 (mq 3640) e 757 (mq 2360) della superficie complessiva di mq 8480 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 1° ottobre 1965 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma con allegato verbale di delimitazione 20 dicembre 1965 di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Tevere e per l'agro romano di Roma; schizzo planimetrico con allegato verbale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4601)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'ex canaletta d'irrigazione in comune di Cittadella

Con decreto 25 febbraio 1975, n. 1092, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex canaletta d'irrigazione « Brentella-Munara » in comune di Cittadella (Padova), segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 32, mappale 555, della superficie di mq 411 ed indicata nell'estratto di mappa rilasciato il 14 luglio 1973 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4598)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Savignano

Con decreto 25 febbraio 1975, n. 1048, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni costituenti pertinenze idrauliche del rio Ghiarelle in comune di Savignano (Modena), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 27, mappali 1679 sub 1/2 (mq 355); 1679 sub 1/3 (mq 240); 1502 sub 1/2 (mq 700); 1503 sub 1/2 (mq 45); 1503 sub 1/3 (mq 90); 1503 sub 1/4 (mq 10); 1504 sub 1/2 (mq 130); 1505 sub 1/2 (mq 2600); 1506 sub 1/2 (mq 100); 2325 sub 1/2 (mq 10); 1663 sub 1/2 (mq 130); 1294 sub 1/2 (mq 85); 1293 sub 1/2 (mq 380); 1293 sub 1/3 (mq 250); 1293 sub 1/4 (mq 100); 1293 sub 1/5 (mq 100); 1293 sub 1/6 (mq 100); 1293 sub 1/7 (mq 100); 1293 sub 1/8 (mq 120); 1293 sub 1/9 (mq 130); 2741 sub 1/2 (mq 400); 2737 sub 1/2 (mq 75); 1292 sub 1/2 (mq 75); 2735 sub 1/2 (mq 25); 2556 sub 1/2 (mq 20); 2555 sub 1/2 (mq 70); 2554 sub 1/2 (mq 130); della superficie complessiva di mq 6550 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 22 ottobre 1964 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Modena; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4597)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Casazza

Con decreto 10 gennaio 1975, n. 965, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex ramo del torrente Drione in comune di Casazza (Bergamo), segnato nel catasto del comune medesimo al mappale 2233-*a* della superficie di mq 1500 ed indicato nella planimetria rilasciata il 25 gennaio 1974 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4599)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Casale sul Sile

Con decreto 16 dicembre 1974, n. 567, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Casale sul Sile (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *C*, al foglio n. 9 mappale n. 726 (ex 285 1/2) della superficie di mq 900 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 dicembre 1973 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4600)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1975, registro n. 6 Lavori Pubblici, foglio n. 305, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Stella Antonino Concetto, avverso il provvedimento ministeriale 21 ottobre 1971, n. 13756, col quale veniva negata l'applicazione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, richiesta dall'interessato.

(4525)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo a r.l. « Ugo Mantini », in Ancona

Con decreto ministeriale 24 maggio 1975, il dott. Filippo Buscemi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo a r.l. « Ugo Mantini », in Ancona, in sostituzione del dott. Gino Isolani, dimissionario.

(4593)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio cooperativo agricolo della Vallesina », in Chiaravalle.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1975, il dott. Filippo Buscemi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio cooperativo agricolo della Vallesina », in Chiaravalle (Ancona), in sostituzione del dott. Gino Isolani, dimissionario.

(4594)

Scioglimento della società cooperativa « Michele Saponaro - Soc. coop. a r.l. », in S. Cesario di Lecce

Con decreto ministeriale 26 maggio 1975, la società cooperativa « Michele Saponaro - Soc. coop. a r.l. », in S. Cesario di Lecce (Lecce), costituita per rogito dott. Domenico Mancuso in data 14 marzo 1964, rep. n. 37565, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Claudio Fiorito.

(4595)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », in Lamezia Terme

Con decreto ministeriale 13 maggio 1975, i poteri conferiti all'avv. Bernardo Maiolo, commissario governativo dello società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », in Lamezia Terme (Catanzaro), sono stati prorogati fino al 31 ottobre 1975.

(4596)

Scioglimento della società cooperativa edificatrice « Il Giglio », in Cento

Con decreto ministeriale 17 maggio 1975, la società cooperativa edificatrice « Il Giglio », in Cento (Ferrara), costituita per rogito Ferrante Tura in data 20 marzo 1963, n. 7378 di repertorio, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4560)

Scioglimento della società cooperativa « Bonaventura - Soc. coop. edilizia a r.l. », in Roma

Con decreto ministeriale 17 maggio 1975, la società cooperativa « Bonaventura - Soc. coop. edilizia a r. l. », in Roma, costituita per rogito Francesco Antonelli in data 26 agosto 1957, n. 48917 di repertorio, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4562)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro Terrazzieri edili ed affini « La Gavellese », in Gavello di Bondeno.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1975, la società cooperativa di produzione e lavoro Terrazzieri edili ed affini « La Gavellese », in Gavello di Bondeno (Ferrara), costituita per rogito Leone Poggioli in data 17 marzo 1965, n. 5382 di repertorio, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4561)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Speranza », in Potenza

Con decreto ministeriale 17 maggio 1975, la società cooperativa edilizia « Speranza », in Potenza, costituita per rogito Pierluigi Giuliani in data 16 settembre 1964, n. 6239 di repertorio, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4563)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi del 12 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,15	624,15	624,10	624,15	623,10	624,10	624,10	624,15	624,15	624,15
Dollaro canadese	608,90	608,90	608,30	608,90	607,53	608,85	609 —	608,90	608,90	608,90
Franco svizzero	250,65	250,65	250,60	250,65	249,59	250,60	250,80	250,65	250,65	250,60
Corona danese	115,24	115,24	115,30	115,24	114,83	115,20	115,30	115,24	115,24	115,20
Corona norvegese	127,85	127,85	127,95	127,85	127,27	127,80	127,88	127,85	127,85	127,80
Corona svedese	160,20	160,20	160 —	160,20	159,71	160,55	160,10	160,20	160,20	160,20
Fiorino olandese	260,88	260,88	260,60	260,88	259,71	260,90	260,85	260,88	260,88	260,80
Franco belga	17,9175	17,9175	17,91	17,9175	17,869	17,90	17,929	17,9175	17,9175	17,91
Franco francese	156,29	156,29	156,50	156,29	155,61	156,30	156,20	156,29	156,29	156,25
Lira sterlina	1422,25	1422,25	1422,75	1422,25	1449,48	1422,20	1422,25	1422,25	1422,25	1422,25
Marco germanico	267,99	267,99	267,95	267,99	266,19	267,95	267,85	267,99	267,99	267,95
Scellino austriaco	37,839	37,839	37,85	37,839	37,55	37,85	37,8150	37,839	37,839	37,83
Escudo portoghese	25,825	25,825	25,7950	25,825	25,65	25,80	25,83	25,825	25,825	25,82
Peseta spagnola	11,204	11,204	11,21	11,204	11,172	11,19	11,1975	11,204	11,204	11,20
Yen giapponese	2,136	2,136	2,14	2,136	2,135	2,12	2,1362	2,136	2,136	2,13

Media dei titoli del 12 giugno 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,850
Redimibile 3,50 % 1934	100,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,325
» 5 % (Ricostruzione)	99,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,200
» 5 % (Città di Trieste)	92,875
» 5 % (Beni esteri)	92,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,875
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	83,575
» 6 % » » 1971-86	84,150
» 6 % » » 1972-87	83,850
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,850
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,875
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,250
» poliennali 7 % 1978	94,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1975

Valuta	
Dollaro USA	624,125
Dollaro canadese	608,95
Franco svizzero	250,725
Corona danese	115,27
Corona norvegese	127,865
Corona svedese	160,15
Fiorino olandese	260,865
Franco belga	17,923
Franco francese	156,245
Lira sterlina	1422,25
Marco germanico	267,92
Scellino austriaco	37,827
Escudo portoghese	25,827
Peseta spagnola	11,201
Yen giapponese	2,136

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rettifica dello statuto del consorzio marchigiano cooperative agricole « Cons.Ma.Ca » in Macerata

Con decreto ministeriale 15 maggio 1975, n. 1086, è stato rettificato lo statuto del consorzio marchigiano cooperative agricole « Cons.Ma.Ca », in Macerata, approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, n. 1584, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 28 agosto 1972.

(4538)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1975, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 36, è stato respinto il ricorso presentato l'11 aprile 1972 da Mereu Piero, avverso l'art. 75, commi primo, secondo e terzo, del regolamento organico del personale dell'Etfas, ente di sviluppo in Sardegna, l'allegata tabella *F* e l'art. 3 del bando di concorso per l'inquadramento del personale della carriera direttiva, ruolo tecnico dell'agricoltura.

(4528)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1975, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 31, è stato respinto il ricorso presentato l'11 aprile 1972 da Bargone Marco, avverso l'art. 75, commi primo, secondo e terzo, del regolamento organico del personale dell'Etfas, ente di sviluppo in Sardegna, l'allegata tabella *F* e l'art. 3 del bando di concorso per l'inquadramento del personale della carriera di concetto.

(4529)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1975, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 35, è stato respinto il ricorso presentato l'11 aprile 1972 da Porcella Antonio, avverso l'art. 75, commi primo, secondo e terzo, del regolamento organico del personale dell'Etfas, ente di sviluppo in Sardegna, l'allegata tabella *F* e l'art. 3 del bando di concorso per l'inquadramento del personale della carriera di concetto.

(4530)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1975, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 33, è stato respinto il ricorso presentato l'11 aprile 1972 da Salvatici Attico, avverso l'art. 75, commi primo, secondo e terzo, del regolamento organico del personale dell'Etfas, ente di sviluppo in Sardegna, l'allegata tabella *F* e l'art. 3 del bando di concorso per l'inquadramento del personale della carriera di concetto.

(4531)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1975, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 32, è stato respinto il ricorso presentato l'11 aprile 1972 da Macis Francesco, avverso l'art. 75, commi primo, secondo e terzo, del regolamento organico del personale dell'Etfas, ente di sviluppo in Sardegna, l'allegata tabella *F* e l'art. 3 del bando di concorso per l'inquadramento del personale della carriera di concetto.

(4532)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1975, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 27, è stato respinto il ricorso presentato l'11 aprile 1972 da Sessego Ernesto, avverso l'art. 75, commi primo, secondo e terzo, del regolamento organico del personale dell'Etfas, ente di sviluppo in Sardegna, l'allegata tabella *F* e l'art. 3 del bando di concorso per l'inquadramento del personale della carriera di concetto.

(4533)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1975, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 28, è stato respinto il ricorso presentato l'11 aprile 1972 da Serra Giovanni, avverso l'art. 75, commi primo, secondo e terzo, del regolamento organico del personale dell'Etfas, ente di sviluppo in Sardegna, l'allegata tabella *F* e l'art. 3 del bando di concorso per l'inquadramento del personale della carriera di concetto.

(4534)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1975, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 29, è stato respinto il ricorso presentato l'11 aprile 1972 da Bert Giovanni, avverso l'art. 75, commi primo, secondo e terzo, del regolamento organico del personale dell'Etfas, ente di sviluppo in Sardegna, l'allegata tabella *F* e l'art. 3 del bando di concorso per l'inquadramento del personale della carriera di concetto.

(4535)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1975, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 30, è stato respinto il ricorso presentato l'11 aprile 1972 da Corona Luigi, avverso l'art. 75, commi primo, secondo e terzo, del regolamento organico del personale dell'Etfas, ente di sviluppo in Sardegna, l'allegata tabella *F* e l'art. 3 del bando di concorso per l'inquadramento del personale della carriera di concetto.

(4536)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1975, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 34, è stato respinto il ricorso presentato l'11 aprile 1972 da Loddo Antonello, avverso l'art. 75, commi primo, secondo e terzo, del regolamento organico del personale dell'Etfas, ente di sviluppo in Sardegna, l'allegata tabella *F* e l'art. 3 del bando di concorso per l'inquadramento del personale della carriera di concetto.

(4537)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6 Industria, foglio n. 42, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Bellefghi Mufthah Orfelli, avverso il provvedimento della camera di commercio di Napoli, datato 3 febbraio 1972, con il quale gli è stata comunicata la deliberazione della commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli degli agenti di affari in mediazione, che in sede di revisione del ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione della provincia di Napoli, gli assegnava un termine di sei mesi per documentare l'ottenuta riabilitazione da precedente condanna.

(4526)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di due società cooperative

Con delibera della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « El Ronêat - Produttori del Ramandolo - Soc. coop a r. l. », in Nimis (Udine);

2) « Ausa - Soc. coop. edilizia per lavoratori a r. l. », in Cervignano del Friuli (Udine).

(4566)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli ed esami, a venti posti di fattorino in prova (tabella XIX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni da conferire presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti la legge 27 ottobre 1973, n. 674 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1974;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 1974, con il quale è stato stabilito, ai sensi dello art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1974;

Accertato che nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Riconosciuta la necessità di bandire un pubblico concorso, per titoli ed esami, a venti posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) allo scopo di coprire il fabbisogno di personale bilingue della predetta carriera presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige;

Visti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificata con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, ed il relativo testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visti gli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a venti posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige.

Dei suddetti posti, due sono riservati, ai sensi dell'art. 22 della legge 12 agosto 1974, n. 370, al personale delle agenzie di recapito in loco nonchè al personale dei servizi in appalto di trasporto, di recapito e di scambio, in possesso, alla data del 31 gennaio 1974, dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso, ad eccezione di quello dell'età, che comunque non dovrà essere superiore ai 40 anni.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza elementare superiore (quinta classe).

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti *requisiti:*

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 13).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 23.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art 5.

Presentazione delle domande e dei titoli di merito

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i candidati dovranno allegare alla domanda ed elencare in essa gli eventuali documenti, su competente carta bollata, relativi a titoli attinenti ai servizi prestati presso amministrazioni statali, alla carriera scolastica, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio, all'idoneità conseguita nei concorsi per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali, alla patente di guida e a tutti gli altri titoli che essi riterranno utili con riguardo alla natura dei posti messi a concorso.

In ogni caso, i titoli di merito che non venissero allegati alla domanda dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Gli organi centrali e periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente direzione centrale del personale delle domande accettate, corredate degli eventuali titoli di merito.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto all'esenzione dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige;

m) i titoli di merito che allegano alla domanda stessa e quelli che eventualmente si riservassero di presentare entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli di merito spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per l'esame di lingua tedesca.

Art. 9.

Valutazione dei titoli di merito - Prova di esame

La valutazione dei titoli di merito presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 5, sarà effettuata in base a coefficienti numerici, che saranno determinati dalla commissione esaminatrice prima dell'espletamento della prova di esame. Per i titoli stessi non potrà essere attribuito un punteggio superiore ai cinque decimi.

L'esame consisterà in una conversazione in lingua tedesca ed in lingua italiana, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza delle suddette lingue e di saperle parlare correttamente.

La prova stessa si intenderà superata se il candidato avrà riportato la votazione minima di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli di merito e del voto conseguito nella prova di esame.

Art. 10.

Diario d'esame

La prova d'esame avrà luogo a Bolzano.

L'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Lo elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 11.
Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova d'esame debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova predetta, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la suddetta prova.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, numero 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) I concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) il personale delle agenzie di recapito in loco, nonchè il personale dei servizi in appalto di trasporto, di recapito e di scambio, di cui al precedente art. 1, produrrà idonea documentazione.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) e di figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui allo art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Visita medica di controllo - Accertamento psico-tecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psico-tecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psico-tecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate, nonchè dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 14.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5 all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore (quinta classe) in originale, ovvero copia in bollo autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione di esso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di fattorino e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante

possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva o vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile rilasciati, in bollo, dall'amministrazione di appartenenza con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e della Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovrà produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso, che siano risultati idonei alla visita medica ed all'accertamento di cui al precedente art. 13 e che, entro il termine perentorio di cui all'art. 14, abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di fattorino.

I medesimi saranno assegnati presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige e non potranno essere trasferiti, nè distaccati ad uffici aventi sede in regioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 19 febbraio 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1975
Registro n. 20 *Poste, foglio n.* 399

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . (1)
(cognome e nome)

.
(luogo di nascita) (data di nascita)

.
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a venti posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige.

Fa presente di aver diritto alla esenzione dal limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . in data . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nel Trentino-Alto Adige;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . presso la quale è stato assunto il . . ovvero . . di aver prestato servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . . dal . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di merito . (7).

Dei suddetti titoli di merito allega intanto i seguenti alla presente domanda:

1) . . . . . .
2) .

Si riserva di presentare gli altri titoli di merito entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 5 del bando di concorso.

Data

Firma . . . (8)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 23° anno di età, siano in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla esenzione dal suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) Elencare i titoli di merito che si allegano alla domanda e quelli che si fa riserva di presentare entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 5 del bando di concorso. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via-piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4080)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge il 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1972, registro n. 8, foglio n. 180, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1973, registro n. 59, foglio n. 2, con il quale sono stati dichiarati vincitori del predetto concorso due concorrenti;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Roma è disponibile per concorso pubblico un posto di tecnico esecutivo (parametro 128);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma;

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi nella prova pratica. La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengono la votazione di almeno 6 decimi.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie

previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e della legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1975
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 239

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . . . (*a*), nat . a . . . (provincia di . . .), il . . . . , chiede di essere ammess . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Roma, concorso indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1975, registro n. 33 Istruzione, foglio n. 239, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 17 giugno 1975.

A tal fine . . sottoscritt . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . ;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat . destituit . o dispensat . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . dichiarat . decadut . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (g); . . .

. . sottoscritt . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga

inviata al seguente indirizzo (*h*) . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito:

. . . .

Luogo e data .

Firma (*i*)

. . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione.

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Natura della luce: velocità e sue determinazioni;

Ottica geometrica: riflessione e rifrazione;

Diotto sferico, lenti semplici e complesse, specchi; Prismi;

Piani principali di una lente. Aberrazioni di un sistema ottico e loro correzione;

Diagramma di Tscherning;

Diffrazione, interferenza, reticolo di diffrazione, dispersione, polarizzazione, polarizzatori e analizzatori, potere risolutivo;

Fotometria: le grandezze fotometriche e la loro misura; I fotometri;

Strumenti ottici: microscopio semplice e composto, cannocchiale galileiano ed astronomico, apparecchiature fotografiche, macchine per proiezione fissa e per cinematografia, strumenti topografici, strumenti oftalmici, strumenti meteorologici, cenni sui vari tipi di telescopi;

Microdensitometri; Microfotometri;

Tecnologia: laboratorio fotografico; Uso della fotografia per scopi astronomici; Progetto di cannocchiali.

(4013)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione del punteggio attribuito dalla commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a due posti di tecnico agrario.

Nel Bollettino ufficiale n. 9 del 15 maggio 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1975, registro n. 6 Giustizia, foglio n. 223, con il quale viene approvato il punteggio attribuito dalla commissione esaminatrice al sig. Luciano Caporali nella valutazione dei titoli dallo stesso presentati per la partecipazione al concorso, per titoli, a due posti di tecnico agrario (parametro 160) nel ruolo dei tecnici industriali ed agrari della carriera di concetto dell'amministrazione penitenziaria, riservato al personale di corrispondente ruolo della carriera di concetto di altre amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1971.

(4622)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a otto posti di operaio di 2ª categoria in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 9 del 15 maggio 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, add. 14 marzo 1975, registro n. 6 Giustizia, foglio n. 355, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso ad otto posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria, qualificato, con la qualifica professionale di sorvegliante di lavori agricoli « OP », bandito con decreto ministeriale 1° agosto 1972.

(4623)

REGIONE TOSCANA

Sostituzione del presidente, di un componente e del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Livorno.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

con decreto del medico provinciale di Livorno n. 18/2175/4 dell'11 giugno 1970 è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1968;

con propria deliberazione n. 1969 del 10 aprile 1973 è stata ricostituita la commissione suddetta, riconfermandone la originaria composizione con la sola sostituzione del segretario;

Rilevato che non è stato possibile riunire la citata commissione per la ripetuta assenza di due membri e precisamente del presidente e del componente designato dalla prefettura;

Ritenuto, pertanto, di considerare i suddetti componenti rinunciatari dell'incarico e di dover provvedere alla loro sostituzione;

Considerato, altresì, necessario sostituire anche il segretario in quanto impossibilitato a partecipare ai lavori della commissione per impegni d'ufficio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera:

A parziale modifica della propria deliberazione n. 1969 del 10 aprile 1973 sono nominati componenti della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa i seguenti signori:

Presidente:

Rava Enrico, funzionario amministrativo del comitato regionale di controllo, sezione di Massa Carrara, in sostituzione del dott. Vittorio Senise.

Componente:

Galgano Giannino, assistente amministrativo della regione Toscana, ufficio medico provinciale di Livorno, in sostituzione del dott. Ugo Strati.

Segretario:

Mori Edo, funzionario amministrativo del comitato regionale di controllo, sezione di Pisa, in sostituzione del dott. Stefano Narducci.

La commissione esaminatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Livorno.

Il presente atto sarà pubblicato a cura del medico provinciale di Livorno nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale di Livorno e del comune interessato.

Firenze, addì 12 febbraio 1975

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(4460)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Sostituzione di un componente e del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3506 in data 27 dicembre 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1972;

Visti i fonogrammi in data 2 e 20 maggio 1975 con i quali l'assessore alla sanità della regione Lazio, in sostituzione del dott. Stanislao Pantaleo e del dott. Carlo Profumi, designa il dott. Claudio Cocchini, funzionario medico, ed il dott. Enzo Ricci, funzionario amministrativo, rispettivamente quali componente e segretario della commissione;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica del predetto decreto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Il dott Claudio Cocchini, funzionario medico, ed il dottor Enzo Ricci, funzionario amministrativo della regione Lazio, sono nominati rispettivamente componente e segretario della commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura di Viterbo ed a quello dei comuni interessati.

Viterbo, addì 21 maggio 1975

Il medico provinciale: CORDA

(4507)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. **27.**

Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 25 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, favorisce la protezione e conservazione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea in genere e concorre, con propri stanziamenti, all'opera di prevenzione ed estinzione degli incendi forestali.

Art. 2.

Sono considerati mezzi ed opere per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

a) la propaganda nella scuola attuata di intesa con le autorità scolastiche e quella diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica;

b) l'impiego delle essenze meno cobustibili nei rimboschimenti, compatibilmente con le esigenze stazionali;

c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo;

e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonchè pompe, motori ed impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;

f) le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;

g) gli apparecchi di segnalazione e comunicazione, fissi e mobili;

h) i mezzi di trasporto necessari;

i) la creazione di aree attrezzate per gli escursionisti;

l) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo, ivi compreso l'uso di mezzi aerei mediante convenzione con enti pubblici e privati.

Art. 3.

La giunta regionale approva gli interventi relativi alla realizzazione delle iniziative, all'esecuzione delle opere e all'acquisto dei mezzi indicati al precedente art. 2.

La realizzazione delle opere e l'impiego dei mezzi e loro manutenzione sono affidati al dipartimento regionale per le foreste e l'economia montana, che può avvalersi della collaborazione delle comunità montane.

Art. 4.

La Regione, per il pronto intervento, può utilizzare, oltre al personale del Corpo forestale dello Stato e a quello assunto in via temporanea dallo stesso e dalle comunità montane, anche il personale di associazioni naturalistiche e le guardie boschive dipendenti dai comuni e dai consorzi forestali.

La Regione stipula apposita polizza assicurativa contro gli infortuni a favore del personale che interviene nelle operazioni di spegnimento.

La Regione corrisponde al personale volontario, a quello assunto temporaneamente e alle persone obbligate ai sensi dell'art. 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, la retribuzione giornaliera secondo le tariffe sindacali vigenti e se dovuta anche la trasferta.

Art. 5.

Il Corpo forestale dello Stato coordina le operazioni di sorveglianza, di avvistamento e di spegnimento degli incendi.

Per un migliore espletamento dei compiti di cui al precedente comma, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delimita nell'ambito del territorio regionale i distretti anticendio, dotandoli di mezzi ed attrezzature idonee.

Il dipertimento regionale per le foreste e l'economia montana cura la preparazione tecnica del personale e provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento di apposita cartografia.

Art. 6.

Il dipartimento regionale per le foreste e l'economia montana stabilisce i periodi di maggiore pericolosità, in formandone gli enti ed uffici interessati. Nei suddetti periodi sono vietati in tutti i terreni boscati, cespugliati e a vegetazione spontanea, ed entro la distanza di cento metri, le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio; a tale fine si applicano le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

E' vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo nelle zone boscate i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio e devono mantenere, in linea di massima, il preesistente tipo di bosco.

E' vietato il pascolo fino alla completa rinnovazione del bosco.

Art. 7.

La Regione provvede alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, ricadenti nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, assumendo l'onere a proprio carico, nei limiti dello stanziamento previsto dalla presente legge, salvo recupero della spesa a carico dei responsabili individuati.

Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennità al proprietario.

Art. 8.

Le sanzioni e le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, sono quelle specificatamente previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950, nonché dalle altre leggi dello Stato vigenti in materia.

Art. 9.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 100.000.000, cui si fa fronte per l'esercizio 1975 mediante utilizzazione della somma di pari importo allo uopo iscritta al cap. 5300 del bilancio di previsione per l'esercizio 1975.

Nel bilancio 1975 è iscritto il cap. 4312 dal titolo « Provvedimenti per la prevenzione e la estinzione degli incendi forestali », con lo stanziamento di L. 100.000.000.

Al bilancio di spesa della Regione, esercizio 1975, sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5300. — Partita: Interventi per la prevenzione e la estinzione degli incendi boschivi . L. 100.000.000

In aumento:

Cap. 4312. — Provvedimenti per la prevenzione e la estinzione degli incendi forestali . L. 100.000.000

Per gli anni successivi l'onere graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 marzo 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. **28**.

Provvidenze per l'assistenza tecnica e la divulgazione in campo agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 25 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In armonia con le finalità dell'art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e per consentire il proseguimento delle attività già finanziate dalla Regione, possono essere concessi contributi a favore di enti, associazioni e gruppi di giovani di cui alla legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, che svolgono attività di assistenza tecnica, di propaganda e di divulgazione in campo agricolo, nella misura del 75 per cento della spesa sostenuta nell'anno 1974.

Il contributo massimo a favore di ciascun beneficiario non può superare la somma di L. 1.000.000.

Art. 2.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi di attività e concede i contributi di cui al precedente articolo.

La liquidazione è disposta dal presidente della giunta regionale con proprio decreto.

La giunta regionale può autorizzare la liquidazione anticipata del 50 per cento del contributo su richiesta dei beneficiari a seguito di presentazione di una relazione sulla attività svolta o in corso. La quota restante del contributo viene liquidata dopo l'approvazione del conto consuntivo delle spese sostenute.

La giunta regionale provvede alla vigilanza sull'impiego dei fondi assegnati in relazione all'attuazione dei programmi di attività.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1975, determinati in L. 190.000.000, si provvede mendiante utilizzazione per pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 6300 del bilancio 1975, disposto dalla legge regionale 11 maggio 1973, n. 13.

Nel bilancio di previsione 1975 è istituito il cap. 6342 dal titolo « Provvidenze per l'assistenza tecnica e la divulgazione in campo agricolo », con lo stanziamento di L. 190.000.000.

Al bilancio di spesa 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 6300 . . . . L. 190.000.000

In aumento:

Cap. 6342 . . . . L. 190.000.000

Le somme stanziate ed eventualmente non utilizzate nello esercizio 1975 possono essere utilizzate nell'esercizio 1976, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello *statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua* pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 marzo 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. **29**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 14, concernente: « Contributi per impianti di depurazione di acque reflue nelle zone di particolare interesse turistico del Veneto ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 25 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

All'art. 1, primo comma, dopo le parole « a servizio di località riconosciute quali stazioni di soggiorno, cura e turismo » sono inserite le seguenti parole: « nonché di località che con i loro scarichi provocano direttamente o indirettamente inquinamenti o pregiudizi a stazioni di cura, soggiorno e turismo ». All'art. 1 è aggiunto il comma seguente:

« Il contributo *una tantum* a favore dei comuni, loro consorzi e comunità montane è determinato in misura pari al 25 per cento della spesa ammissibile ».

Il primo comma dell'art. 4 è sostituito dai seguenti due commi:

« L'approvazione del progetto e la concessione del contributo sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale, previo parere delle commissioni tecniche consultive di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Le predette commissioni, oltre a determinare l'ammissibilità della spesa prevista per la realizzazione dell'impianto, assicureranno la compatibilità e il coordinamento di tali impianti con gli altri interventi programmati nello stesso ambito territoriale ai fini del risanamento ambientale ».

All'art. 7 le parole « 50 per cento » sono sostituite dalle parole « 75 per cento ».

Art. 2.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge determinati in L. 130.000.000 si fa fronte mediante utilizzazione del fondo accantonato al cap. 531 del bilancio di previsione 1974, partita « Contributi per manifestazioni, commissioni varie, convegni, studi, consulenze scientifiche e di rappresentanza di carattere ecologico » a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio 1975 è istituito il cap. 4631 dal titolo « Contributi *una tantum* per impianti di depurazione di acque reflue nelle zone di particolare interesse turistico del Veneto », con lo stanziamento di L. 130.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 marzo 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. 30.

Criteri per la ripartizione dei fondi destinati alla manutenzione delle opere di bonifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 25 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concorre, nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente in bilancio, per la funzionalità delle opere di bonifica assegnando ai consorzi di bonifica finanziamenti per le spese di manutenzione dirette a garantire la efficienza delle opere stesse.

Art 2.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a ripartire fra i consorzi di bonifica i fondi destinati dalla Regione alla manutenzione delle opere secondo i seguenti criteri:

a) il 10 per cento in relazione alla superficie del comprensorio;

b) il 50 per cento in relazione alla lunghezza e alla superficie dei canali di bonifica;

c) il 10 per cento in relazione alla potenza installata negli impianti idrovori ed irrigui;

d) il restante 30 per cento in relazione alla lunghezza della rete irrigua.

L'erogazione degli stanziamenti è disposta dal presidente della giunta regionale, con proprio decreto.

Art. 3.

I consorzi iscrivono nei loro bilanci di previsione le somme assegnate dalla Regione e provvedono alla esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere di bonifica.

I controlli relativi all'impiego degli stanziamenti e alla esecuzione dei lavori di manutenzione nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sono disposti dalla giunta regionale. Non sono più richiesti i pareri, le approvazioni ed i collaudi da parte degli organi tecnici ed amministrativi previsti dalla legislazione vigente.

I consorzi di bonifica documentano le spese compiute nel conto consuntivo, restando responsabili dell'utilizzazione dei fondi stessi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 marzo 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. 31.

Norme per la salvaguardia delle risorse idrotermali euganee e per la disciplina delle attività connesse.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 25 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comprensorio comprendente il bacino termale euganeo costituisce un'area di particolare interesse socio-economico in relazione alle sue caratteristiche minerarie, turistiche e ambientali.

Nell'esercizio delle rispettive competenze, la Regione e gli enti locali concorrono ad assicurare la salvaguardia nel tempo delle risorse idrotermali e la qualificazione sociale e sanitaria del termalismo nonchè la valorizzazione della zona attraverso un'ordinata pianificazione urbanistico-territoriale, secondo il criterio di una razionale utilizzazione del giacimento e del preminente interesse pubblico.

Art. 2.

Allo scopo di garantire un pronto intervento di salvaguardia della risorsa e dell'attività, termale, tenuto conto del grave fenomeno del depauperamento della risorsa stessa, la regione Veneto approva un piano di utilizzazione della risorsa termale avente il seguente contenuto:

a) l'indicazione della capacità di produzione e la misura di sfruttamento delle aree termali;

b) l'individuazione dei modi migliori di utilizzazione della acqua termale;

c) le direttive da seguire per le zone che sono da riservare a speciali destinazioni o vincoli o limitazioni di legge, in relazione alla situazione paesaggistico-ambientale, alle caratteristiche geologico-minerarie del sottosuolo e alle sue possibilità di sfruttamento;

d) le direttive in ordine alla scelta delle località da destinare a sedi di impianti connessi all'attività termale e al conseguente insediamento di nuovi nuclei edilizi;

e) le direttive per l'individuazione delle principali linee di comunicazione esistenti o in programma, in relazione agli insediamenti connessi all'attività termale;

f) criteri e direttive a carattere tecnico ed organizzativo atti a garantire servizi terapeutico-termali con finalità sanitarie.

Il piano di utilizzazione delimita altresì, nell'ambito di ciascun comune, le aree ove è ammesso l'insediamento di stabilimenti termali; relativamente a tali aree l'attuazione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione vigenti o adottati o modificati ai sensi dell'art. 3, comma quinto e sesto della presente legge, avviene mediante piani particolareggiati di esecuzione o lottizzazioni convenzionate.

Il piano di utilizzazione riguarda il territorio dei comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Carrara San Giorgio, Cervarese S Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice, Nontegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia e Vo Euganeo.

Art. 3.

La giunta regionale, valutata la situazione geologico-mineraria del bacino termale e le sue possibilità e modalità di sfruttamento, predispone uno schema preliminare di piano avente i contenuti di cui all'art. 2.

Tale schema è inviato per l'esame, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alla conferenza intercomunale di cui all'articolo seguente.

Entro i successivi due mesi, la conferenza intercomunale formula e trasmette alla giunta le proprie osservazioni in ordine ai contenuti dello schema.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, la giunta adotta il piano, sentite le competenti commissioni consiliari, quindi lo comunica al Governo, ai comuni e alle organizzazioni, di cui all'art. 35 dello statuto regionale, che devono far pervenire entro 60 giorni le loro osservazioni al riguardo.

Il piano, con le osservazioni degli organismi e degli enti e le eventuali controdeduzioni della giunta, è comunicato al consiglio regionale che lo approva con apposita deliberazione.

Entro sei mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, i comuni interessati sono tenuti ad adottare e modificare i rispettivi strumenti urbanistici in conformità alle direttive stabilite dal piano stesso.

Qualora i comuni non provvedano entro il termine fissato, la Regione esercita, a norma delle leggi vigenti, i poteri sostitutivi di cui al quinto e sesto comma dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

In ogni caso le previsioni del piano di utilizzazione delle risorse termali, in attuazione dei precedenti articoli, sono efficaci e vincolanti anche nei confronti dei privati.

Dall'entrata in vigore della presente legge e sino a quando i comuni, in attuazione di quanto previsto nei commi quarto e settimo del presente articolo, non avranno adottato o modificato i rispettivi piani urbanistici in conformità delle direttive stabilite dallo stesso piano regionale, non potrà essere rilasciata alcuna licenza edilizia per fabbricati destinati a stabilimenti termali se non previo nulla-osta della Regione.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale convocherà una conferenza intercomunale fra i comuni indicati all'ultimo comma dell'art. 2, così composta:

dai sindaci dei comuni interessati;

da due consiglieri comunali di ciascuno dei comuni suddetti, designati dal consiglio comunale, dei quali uno appartenente alla minoranza;

da due rappresentanti designati dal consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei.

La conferenza eleggerà nel suo seno un presidente ed un vicepresidente.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la conferenza.

La conferenza delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

La conferenza può avvalersi della consulenza di esperti.

Le spese di funzionamento della conferenza e quelle relative alle consulenze sono a carico della Regione.

Art. 5.

Con successivo provvedimento legislativo, la gestione del piano di cui all'art. 2, e tutte le funzioni amministrative attinenti alla utilizzazione dell'acqua termale saranno delegate in conformità alla normativa regionale in materia di deleghe e di comprensori.

Art. 6.

Il piano di sviluppo del comprensorio, nel cui ambito ricadono i comuni di cui all'ultimo comma dell'art. 2, recepirà il piano di utilizzazione delle risorse termali con le eventuali varianti che si renderanno necessarie ai fini della sua connessione con le previsioni relative ad altri settori e ad altre aree comprese nel piano comprensoriale stesso.

Art. 7.

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla approvazione del piano di utilizzazione non possono essere rilasciati nuovi permessi di ricerca e nuove concessioni e non possono altresì essere autorizzati trasferimenti di concessione per atto tra vivi.

Le concessioni già scadute o prossime a scadenza si intendono automaticamente prorogate fino all'approvazione del piano.

Art. 8.

I titolari delle concessioni che alimentano gli stabilimenti termali non devono edurre acqua per scopi diversi da quello terapeutico e non devono superare i quantitativi strettamente necessari per la maturazione, rigenerazione del fango e per l'effettuazione delle cure idrotermali, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 12 della presente legge.

Art. 9.

In applicazione dell'art. 2 del regio decreto 15 giugno 1936, n. 1347, i titolari delle concessioni sono tenuti ad indicare, nel programma annuale dei lavori, oltre alla eventuale richiesta di autorizzazione all'apertura di nuovi pozzi e alla manutenzione di quelli esistenti, la quantità di acqua necessaria e gli interventi di migliorie relative alle attrezzature termali, ivi comprese l'installazione e la sostituzione di pompe.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, avuto riguardo alla situazione generale della risorsa termale, ai pozzi e agli impianti di utilizzazione esistenti per ciascuna concessione, può approvare, respingere il programma di cui al comma precedente o disporre le opportune varianti in modo da adeguare il consumo di acqua alle esigenze di salvaguardia delle risorse idrotermali.

I programmi annuali approvati e non iniziati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo sono considerati decaduti.

Durante il corso di attuazione dei programmi annuali, qualora si verificassero situazioni di particolare emergenza, possono essere autorizzate dalla giunta, entro 40 giorni dalla data di arrivo delle relative richieste, eventuali varianti ai programmi dei lavori già approvati.

Il concessionario non può intraprendere lavori diversi da quelli approvati, in applicazione dei commi precedenti del presente articolo.

Art. 10.

Ai fini della salvaguardia del giacimento, l'eduzione e la quantità di acqua da somministrare a terzi deve essere espressamente autorizzata in sede di approvazione del programma dei lavori, presentato dal concessionario ai sensi dell'articolo precedente.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessione, che già attualmente somministrino acqua a terzi, sono tenuti a darne comunicazione al presidente della Regione.

Art. 11.

Gli stabilimenti termali devono essere dotati di camerini per fangoterapia e di vasche per la maturazione e la rigenerazione del fango, proporzionati, rispettivamente nel numero e nella capacità complessiva, alla quantità massima di cure fangoterapiche annualmente possibili.

Art. 12.

I titolari delle concessioni termali sono tenuti:

a) a non superare il quantitativo massimo di acqua educibile nei diversi periodi dell'anno, stabilito dalla giunta regionale in rapporto alle caratteristiche degli stabilimenti termali;

b) ad applicare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un dispositivo atto a misurare l'erogazione della acqua dai pozzi, il quale dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 13.

In alternativa all'obbligo di cui al punto b) del precedente articolo ed entro lo stesso termine, più concessionari possono presentare un progetto tecnico-finanziario per la distribuzione dell'acqua termale con il sistema di collegamenti a centri di produzione, fermo restando l'obbligo di applicazione del dispositivo di controllo e di misura.

Ove sia ritenuto opportuno, la giunta regionale può, in qualsiasi momento, prescrivere a più concessionari l'obbligo della presentazione del progetto tecnico-finanziario, di cui al comma precedente.

La giunta approva i progetti anche con eventuali varianti, stabilendo altresì l'inizio e il termine dei lavori.

Art. 14.

La violazione delle norme contenute nella presente legge comporta l'obbligo del pagamento di una sanzione amministrativa pari ad una somma da L. 5.000.000 a L. 20.000.000.

La sanzione è comminata con decreto del presidente della giunta regionale, il quale, nella determinazione del relativo ammontare, terrà conto di eventuali recidive e di ogni altra circostanza.

Per quanto attiene il procedimento sanzionatorio e quello di riscossione, si rinvia alla normativa contenuta al cap. IV della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 3.

Art. 15.

Le infrazioni relative a:

1) mancata applicazione del dispositivo di controllo e misura e sua manomissione non autorizzata dal presidente della giunta regionale;

2) eduzione di acqua termale in misura superiore a quella consentita;

3) l'apertura di pozzi e somministrazioni di acqua termale a terzi senza la prescritta autorizzazione,

possono comportare la decadenza della concessione, che è pronunciata dalla giunta regionale, previa contestazione dei motivi al concessionario, a norma dell'art. 41 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Il provvedimento della giunta regionale è definitivo.

Art. 16.

Per gli studi relativi alla situazione idrogeologica-mineraria del bacino termale e le sue possibilità e modalità di utilizzazione, per la predisposizione dello schema preliminare e la redazione del piano di utilizzazione delle risorse termali è autorizzata la spesa di L. 40.000.000.

Per le spese di funzionamento della conferenza, di cui all'art. 4, e per le relative consulenze è autorizzata la spesa di L. 10.000.000.

Art. 17.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante utilizzazione dell'importo di L. 50.000.000 all'uopo stanziato al cap. 531, partita «Studio bacino termale euganeo» del bilancio 1974, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Nel bilancio di previsione della spesa, esercizio 1975, sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 4320 dal titolo «Spesa per la redazione del piano di utilizzazione delle risorse idrotermali euganee», con lo stanziamento di L. 40.000.000;

cap 4321 dal titolo «Spesa per il funzionamento della conferenza di cui all'art. 4 della legge "Norme per la salvaguardia delle risorse idrotermali euganee e per la disciplina delle attività connesse"», con lo stanziamento di L. 10.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto

Venezia, addì 20 marzo 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. 32.

Rifinanziamento della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13, concernente «Provvidenze regionali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico del Veneto».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 25 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13, dal titolo «Provvidenze regionali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico del Veneto», è rifinanziata, per l'anno 1975, limitatamente agli interventi *una tantum* previsti dall'art. 3, lettera *a*), con lo stanziamento di L. 200.000.000.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal fondo accantonato al cap. 531 del bilancio di previsione della spesa, esercizio 1974, alla partita «Interventi straordinari a favore del turismo», a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Nel bilancio di previsione della spesa, esercizio 1975, è iscritto il cap. 4551 dal titolo «Contributi *una tantum* per gli interventi previsti dalla lettera *a*) dell'art. 3 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13» con lo stanziamento di L. 200.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 marzo 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. 33.

Contributo regionale ordinario a favore delle comunità montane sulle spese di funzionamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 25 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle singole comunità montane, istituite con legge regionale n. 10 del 27 marzo 1973, al fine di favorirne l'attività, viene concesso un contributo annuo, per le spese di funzionamento dei loro uffici, nella misura di:

50 per cento in parti uguali;

25 per cento in base alla popolazione residente nei territori montani quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per comune dell'istituto centrale di statistica al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

25 per cento in base alla superficie del territorio della comunità montana.

Art. 2.

L'erogazione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base dei criteri di ripartizione di cui all'art. 1, entro il mese successivo a quello della pubblicazione della legge di approvazione del bilancio della Regione.

Art. 3.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 250.000.000.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte per l'esercizio finanziario 1975, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5300 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione», partita «Interventi a favore delle comunità montane», e l'istituzione nello stato di previsione della spesa del cap. 4313 denominato «Contributo regionale ordinario a favore delle comunità montane sulle spese di funzionamento».

Per gli esercizi finanziari successivi verrà istituito nei rispettivi bilanci un capitolo di uguale importo e denominazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 marzo 1975

TOMELLERI

(2797)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751570)